Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 115° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA » GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 20 SETTEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1974. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1974. — **Ente Nazionale Idrocarburi - ENI, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1974. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1974. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - Compartimento di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1974. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50 % - 1958-1978 » sorteggiate il 4 settembre 1974. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50 % - 1956-1976 » sorteggiate il 4 settembre 1974. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1974. — **Mediocredito Regionale Lombardo,**

in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1974. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, in Torino:** Obbligazioni « già Teti 6% - 1949-1974 » sorteggiate il 5 settembre 1974. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1974. — **Molini-Pastificio-Mangimificio F.lli Petrini, società per azioni, in Bastia Umbra:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1974. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1974. — **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte-Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1974. — **Mediocredito Ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Magnaghi Napoli, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1974. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1974.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 16 marzo 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuno riportate:

MEDAGLIE DI BRONZO

LO BASSO ing. Gino, ispettore superiore R.T.A., il 26 settembre 1971 in Muravera - zona del Sarrabus (Cagliari). — In occasione di un violento nubifragio che aveva colpito vari centri abitati, lasciandoli completamente isolati, dava ammirevole prova di tempestività e capacità organizzativa disponendo l'immediato ed efficace intervento degli uomini e mezzi a propria disposizione. Partecipava, egli stesso, su un anfibio che rischiava di essere travolto dalle acque in piena, alle difficili operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone in gravissimo pericolo.

MASCIA Pasquale, capo reparto dei vigili del fuoco, ZEDDA Giovanni, vice capo reparto dei vigili del fuoco, MURTAS Natalino, capo squadra dei vigili del fuoco, INCANI Antonio, capo squadra dei vigili del fuoco, CAMBEDDA Mario, vigile del fuoco, CULIGIONI Pietro, vigile del fuoco, LEDDA Paolo, vigile del fuoco, LODDO Giovanni, vigile del fuoco, MEDDA Vittorio, vigile del fuoco, MONTIS Gesuino, vigile del fuoco, PILI Michele, vigile del fuoco, PIRISI Giorgio, vigile del fuoco, ROMUALDI Mirio, vigile del fuoco, SCALAS Francesco, vigile del fuoco, INCANI Giorgio, vigile del fuoco, FIORELLO Amerigo, vigile del fuoco, MIRAI Salvatore, vigile del fuoco, MURRU Bruno, vigile del fuoco, il 26 settembre 1971 in Muravera - zona del Sarrabus (Cagliari). — In occasione di un violento nubifragio che aveva colpito vari centri abitati, lasciandoli completamente isolati, partecipava, con infaticabile generoso slancio, unitamente ad altri animosi e con l'ausilio di un anfibio che rischiava di essere travolto dalle acque in piena, alle difficili operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone in gravissimo pericolo.

SABATINI Vincenzo, brigadiere della guardia di finanza, DESSI' Antonio, appuntato della guardia di finanza e PRINCIPATO Giuseppe, guardia di finanza, il 26 settembre 1971 in Muravera - zona del Sarrabus (Cagliari). — In occasione di un violento nubifragio, non esitava ad intervenire in soccorso di una famiglia la cui casa, invasa dalle acque, minacciava di sgretolarsi da un momento all'altro. Incurante del rischio si introduceva unitamente a due animosi all'interno, riuscendo insieme a portare a spalle all'aperto cinque persone e sottrarle a sicura morte pochi attimi prima del crollo dell'abitazione.

RAGUSA Vincenzo, tenente colonnello della guardia di finanza e MELIS Francesco, guardia di finanza, il 27 settembre 1971 in Muravera - zona del Sarrabus (Cagliari). — In occasione di un violento nubifragio raggiungeva a piedi, durante l'imperversare della tempesta ed incurante del pericolo di essere travolto dalle vorticose acque e dai detriti trasportati dalla corrente impetuosa, una abitazione colonica rimasta isolata, portando quindi a spalla in luogo sicuro, con l'aiuto di altro animoso, due anziane persone.

BALDELLA Alberto, tenente della guardia di finanza, il 28 settembre 1971 in Muravera - zona del Sarrabus (Cagliari). — In occasione di un violento nubifragio non esitava ad accorrere in aiuto di una famiglia rimasta isolata nella propria abitazione minacciata dalla furia degli elementi. A bordo di un automezzo, superando notevoli difficoltà ed incurante del pericolo di venire travolto dalle vorticose acque e dai detriti trasportati dalla corrente impetuosa, riusciva a raggiungere la casa ed a porre in salvo i cinque occupanti.

MAZZEI Alessandro, tenente della guardia di finanza, PUSCEDDU Francesco, brigadiere della guardia di finanza e CINCOTTI Egidio, brigadiere della guardia di finanza, il 28 settembre 1971 in Muravera - zona del Sarrabus (Cagliari). — Nonostante fosse stato impegnato con il proprio elicottero per due intere giornate nelle faticose operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da violento nubifragio, non esitava in uno slancio di generoso altruismo a compiere, unitamente a due animosi, una nuova missione per portare aiuto ad alcuni bambini rimasti staccati dalle loro famiglie ed a due anziane persone bisognevoli di immediato ricovero. Con una difficile e ardita manovra atterrava con l'aeromobile in uno spazio pericolosamente ristretto dal fondo irregolare e delimitato da alberi, riuscendo a rintracciare i piccoli e condurli in luogo sicuro ed a trasportare in ospedale i due ammalati.

(6812)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **434**.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, in Roma.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 51. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **435**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Geminiano e di S. Giovanni battista, in Montecreto.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 12 ottobre 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Geminiano, in frazione Magrignana del comune di Montecreto (Modena), e di S. Giovanni battista, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 59. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **436**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Lorenzo, in Modigliana.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana in data 1° luglio 1973, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino in Monte del comune di Modigliana (Forlì) e di S. Lorenzo in Miano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 60. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **437**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Giovanni battista, in Arsié.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova in data 1° settembre 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino, in frazione Mellame del comune di Arsié (Belluno), e di S. Giovanni battista, in frazione Rivai dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 57. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **438**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della vicaria indipendente di S. Maria Assunta, in Nogarole Rocca.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona in data 31 dicembre 1972, integrato con dichiarazione 4 luglio 1973, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria indipendente di S. Maria Assunta in Pradelle del comune di Nogarole Rocca (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 58. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **439**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Sebastiano martire, in San Luca.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gerace-Locri in data 19 marzo 1969, integrato con altro decreto del 1° giugno 1973 e due dichiarazioni datate 1° febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Sebastiano martire, in rione Prato del comune di San Luca (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 53. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **440**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo e di S. Giovanni battista, in Comunanza.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 26 marzo 1973, integrato con dichiarazione del 20 luglio 1973, relativo alla unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, in località Gabbiano del comune di Comunanza (Ascoli Piceno), e di S. Giovanni battista, in frazione Illice dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 54. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **441**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Elia profeta e di S. Michele arcangelo, in Furore.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Amalfi in data 1° gennaio 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Elia profeta e S. Michele arcangelo, in Furore (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 56. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **442**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Antonio di Padova e della Beata Vergine Assunta, in Montese.

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 22 giugno 1973, relativo alla proroga dell'unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Antonio di Padova, in frazione Bertocchi del comune di Montese (Modena), e della Beata Vergine Assunta, in frazione Salto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 55. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **443**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, in Strambino.

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, in frazione Cerone del comune di Strambino (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 65. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **444**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in Frassinoro e di S. Michele, in Montefiorino.

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 1° ottobre 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Sassatella del comune di Frassinoro (Modena), e di S. Michele, in frazione Lago del comune di Montefiorino (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 66. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **445**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Carlo Borromeo e di S. Michele, in Prignano sulla Secchia.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 15 novembre 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Carlo Borromeo, in frazione Pescarola del comune di Prignano sulla Secchia (Modena), e di S. Michele, in frazione Montebaranzone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 68. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974.

Passaggio allo Stato e affidamento all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Blufi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani, nonché le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto-legge 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 11 agosto 1972, n. 28 del commissario regionale del comune di Blufi (Palermo), resa esecutiva il 15 settembre 1972 con decisione n. 33203/33174, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani della gestione dello acquedotto di quel comune;

Vista la deliberazione 23 febbraio 1972 del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, relativa all'assunzione, da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Blufi;

Vista la convenzione 15 dicembre 1972, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Blufi (Palermo) passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dello acquedotto del comune di Blufi (Palermo).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 15 dicembre 1972 citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1974

LEONE

LAURICELLA — TAVIANI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 240

(7278)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Enrico Caruso nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 342, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1306 del 12 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Enrico Caruso nel centenario della nascita, del valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: rosso porpora; foglio: 40 esemplari.

La vignetta, racchiusa da una sottile cornice, raffigura l'artista nel costume di scena del personaggio del duca di Mantova nell'opera « Rigoletto » di Verdi, da una fotografia dell'epoca. Completano la vignetta, in alto, la leggenda « ENRICO CARUSO » su due righe a sinistra e le date « 1873-1921 », su due righe a destra, ed in basso la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1974
Registro n. 42 Poste, foglio n. 272

(7132)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1974.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio del 29 giugno 1970 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione che stabilisce modalità concernenti l'erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 1117/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1974, si osservano le disposizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, entro il 15 giugno 1974 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1974 la domanda di aiuto.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere:

la superficie seminata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are;

gli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dell'organismo incaricato del controllo delle superfici;

la specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il Consorzio nazionale produttori canapa, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa espressa in ettari e are, ed il riferimento catastale di tali superfici o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

il luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o in sua vece il Consorzio nazionale produttori canapa rilascerà un « attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o di canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e, se nella medesima sono state effettuate, le normali operazioni di coltivazione e semina;

le quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo in unità di conto.

Art. 6.

L'ammontare dell'aiuto per il lino e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1974-75, nella seguente misura:

160 unità di conto, per il lino;

135 unità di conto, per la canapa.

Art. 7.

Alla erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui alle premesse.

Art. 8.

Una distinta delle « dichiarazioni di semina », delle « domande di aiuto » e degli « attestati di produzione » deve essere trasmessa a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o in loro vece dal Consorzio nazionale produttori canapa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Per il lino eventualmente destinato alla produzione di fibre, l'aiuto potrà essere accordato, nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti interessate, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 10, del regolamento (CEE) n. 771/74, l'importo del citato aiuto comunitario deve essere versato al produttore interessato prima del 1° marzo 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7554)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corsini, in Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Corsini di Siena ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corsini di Siena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7562)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie elettriche, in Legnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Industrie elettriche di Legnano (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie elettriche di Legnano (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7563)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta M.A.I.E.M., in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta M.A.I.E.M. con sede in Bologna ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta M.A.I.E.M. con sede in Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7561)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Conegliano (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7560)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 26 febbraio 1973, n. 2883, con il quale l'amministrazione provinciale di Belluno ha deliberato di approvare la classificazione fra le provinciali delle seguenti 19 strade comunali:

1) del Passo di Val Parola: innesto strada statale 48 a Passo Falzarego - Passo di Valparola - confine con la provinciale di Bolzano, della lunghezza di km 5,200;

2) del Passo Valles: innesto strada statale 346 a Falcade Alto - Caverson - Passo Valles - confine con la provincia di Trento, della lunghezza di km 7,300;

3) delle Coste di Alpago: innesto strada statale 422 dir. a Farra d'Alpago Valdenogher - innesto strada statale 422 a Spert con diramazione Roncazza - innesto strada statale 422 in abitato di All'O, della lunghezza di km 7,120;

4) Pedemontana: innesto strada statale 203 a Mas - Gron - Camolino - innesto strada provinciale 2 a Sospirolo con diramazione Sospirolo - innesto strada provinciale 2 a Volpez; innesto strada provinciale 2 a Paderno - Carazzai - innesto strada provinciale 12 a S. Gregorio n. Alpi; innesto strada provinciale 12 a Foen - Murle - innesto strada statale 473 a Pedavena - San Osvaldo - Teven - Travagola - innesto strada statale 50 ad Arten, della lunghezza di km 19,730;

5) di Lamosano: innesto strada provinciale 4 - Garna - Schiucaz incrocio strada provinciale 5 in località Bongaio - Pradebon - Chies d'Alpago - Molini - innesto strada provinciale 5 a Lamosano, della lunghezza di km 7,090;

6) di Digoman: innesto strada provinciale 3 in località Miotte - Digoman - innesto strada statale 347 a Voltago, della lunghezza di km 3,300;

7) di Danta: innesto strada provinciale 6 a Ciampo - innesto strada statale 532 in località Casermette, della lunghezza di km 1,870;

8) di Rasai: innesto strada statale 50 a Feltre - Rasai - innesto strada provinciale 16 a Campo di Seren del Grappa, della lunghezza di km 5,980;

9) di Lamon: innesto strada provinciale 19 a Lamon - Zavena - Oltra - innesto strada statale 50 a Ponte Oltra, della lunghezza di km 4,150;

10) di Sottocastello: innesto strada provinciale 14 a Sottocastello - innesto strada statale 51 a Tai di Cadore, della lunghezza di km 1,500;

11) di Col Falcon: innesto strada statale 50 a Ponte Serra - Panizzer - Faller, della lunghezza di km 7,240;

12) di S. Tomaso: innesto strada provinciale 8 a San Tosamo - Pian Molini - innesto strada statale 203 ad Avoscan, della lunghezza di km 2,500;

13) della Val Imperina: innesto strada provinciale 3 a Rivamonte - Piazza del Municipio, della lunghezza di km 0,500;

14) di S. Nicolò di Comelico: innesto strada provinciale 18 a S. Nicolò di Comelico - Costa, della lunghezza di km 3,000;

15) di S. Pietro di Cadore: innesto strada provinciale 17 a S. Pietro di Cadore - innesto strada statale 355 a Presenaio con diramazione innesto strada provinciale 17 a Ponte Rio Rin - Costalta, della lunghezza di chilometri 4,350;

16) di Costalissoio: innesto strada statale 52 a Campitello - Casada - Costalissoio, della lunghezza di chilometri 2,650;

17) della Valle del Mis: innesto strada provinciale 2 a Meano - innesto strada statale 50 in località Gravazze, - della lunghezza di km 0,490;

18) della Val Seses: innesto strada provinciale 13 a Sartena - innesto strada statale 50 a Formegan, della lunghezza di km 0,940;

19) di Alano: innesto strada provinciale 10 ad Alano di Piave - confine con la provinciale di Treviso a Malga Doc, della lunghezza di km 6,600;

Visto il voto n. 12 del 12 febbraio 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che delle strade citate nell'anzidetta delibera hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, quelle indicate ai numeri 1) (del Passo di Valparola), 2) (del Passo Valles), 4) (Pedemontana), 5) (di Lamosano), 6) (di Digoman), 7) (di Danta), 8) (di Rasai), 9) (di Lamon), 10) (di Sottocastello), 12) (di S. Tomaso), 13) (della Val Imperina), 15) (di S. Pietro di Cadore, limitatamente al tratto dall'innesto con la strada provinciale 17 a S. Pietro di Cadore - innesto strada statale 355 nei pressi di Presenaio), 17) (della Valle del Mis), 18) (della Val Veses), mentre ha espresso l'avviso che, allo stato degli atti, non possono essere classificate provinciali le strade di cui ai numeri 3) (delle Coste d'Alpago), 11) (di Col Falcon), 14) (di S. Nicolò di Comelico), 15) (di S. Pietro di Cadore. limitatamente al tratto dall'innesto con la strada provinciale 17 all'abitato di Costalta), 16) (di Costalissaio), 19) (di Alano);

Ritenuto, pertanto, che le strade di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 15) (di S. Pietro di Cadore, limitatamente al tratto dall'innesto con la strada provinciale 17 a S. Pietro di Cadore - innesto strada statale 355 nei pressi di Presenaio), 17) e 18) possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade:

1) del Passo di Val Parola: innesto strada statale 48 a Passo Falzarego - Passo Valparola - confine con la provincia di Bolzano, della lunghezza di km 5,200;

2) del Passo Valles: innesto strada statale 346 a Falcade Alto - Caverson - Passo Valles - confine con la provincia di Trento, della lunghezza di km 7,300;

3) Pedemontana: innesto strada statale 203 a Mas - Gron - Camolino - innesto strada provinciale 2 a Sospirolo con diramazione Sospirolo - innesto strada provinciale 2 a Volpez; innesto strada provinciale 2 a Paderno - Carazzai - innesto strada provinciale 12 a S. Gregorio n. Alpi; innesto strada provinciale 12 a Foen - Murle - innesto strada statale 473 a Pedavena - San Osvaldo - Teven - Travagola - innnesto strada statale 50 ad Arten, della lunghezza di km 19,730;

4) di Lamosano: innesto strada provinciale 4 Garna - Schiucaz - incrocio strada provinciale 5 in località Bongaio - Pradebon - Chies d'Alpago - Molini - innesto strada provinciale 5 a Lamosano, della lunghezza di chilometri 7,090;

5) di Digoman: innesto strada provinciale 3 in località Miotte - Digoman - innesto strada statale 347 a Voltago, della lunghezza di km 3,300;

6) di Danta: innesto strada provinciale 6 a Ciampo - innesto strada statale 532 in località Casermette, della lunghezza di km 1,870;

7) di Rasai: innesto strada statale 50 a Feltre - Rasai - innesto strada provinciale 16 a Campo di Seren del Grappa, della lunghezza di km 5,980;

8) di Lamon: innesto strada provinciale 19 a Lamon - Zavena - Oltra - innesto strada statale 50 a Ponte Oltra, della lunghezza di km 4,150;

9) di Sottocastello: innesto strada provinciale 14 a Sottocastello - innesto strada statale 51 a Tai Cadore, della lunghezza di km 1,500;

10) di S. Tomaso: innesto strada provinciale 8 a San Tosamo - Pian Molini - innesto strada statale 203 ad Avoscan, della lunghezza di km 2,500;

11) della Val Imperina: innesto strada provinciale 3 a Rivamonte - Piazza del Municipio, della lunghezza di km 0,500;

12) di S. Pietro di Cadore, limitatamente al tratto dall'innesto con la strada provinciale 17 a S. Pietro di Cadore: innesto strada statale 355 nei pressi di Presenaio, della lunghezza di km 2,000;

13) della Valle del Mis: innesto strada provinciale 2 a Meano - innesto strada statale 50 in località Gravazze, della lunghezza di km 0,490;

14) della Val Veses: innesto strada provinciale 13 a Sartena - innesto strada statale 50 a Formegan, della lunghezza di km 0,940,

per una lunghezza complessiva di km 62 + 550 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7094)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 luglio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona monte Mauro, monte Tondo, monte della Volpe (« Vena del Gesso ») interessante i comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia dal punto di vista paesaggistico che da quello naturalistico e speleologico, essendo dominata da un rilievo di rocce gessose calcaree (catena pliocenica) in continuità con la « vena del gesso » emiliana, con interessantissimi fenomeni carsici (doline, inghiottitoi, grotte) e con residui di vegetazione mediterranea (Pistacia terebinthus, Quercus ilex, Satureja montana, S. Juliana, Bellis Silvestris, Osyris alba, Crepis lacera, etc.). Della zona fanno parte le tre cime del monte della Volpe, monte Tondo e monte Mauro, quest'ultimo una volta difeso da insediamento a roccaforte, meta oggi di interessanti escursioni in quanto l'attacco della parte gessosa si manifesta con caratteristiche carsiche (doline etc.) semi-nascoste da vegetazione vergine impraticabile;

Decreta:

La zona di monte Mauro, monte Tondo, monte della Volpe (« Vena del Gesso ») sita nel territorio dei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incrocio dei confini dei mappali 31, 35 e 8 del foglio 4 del comune di Casola Valsenio, seguendo la strada che passando per il nucleo Torricella porta al nucleo Sassetta fino al confine tra i mappali 2 del foglio 4 e il mappale 47 del foglio 3 di Casola Valsenio, passando lungo il confine tra i mappali 3 del foglio 4 e 48 del foglio 3 di Casola fino all'incrocio dei mappali 87 del foglio 42 di Riolo Terme, 159 del foglio 40 di Riolo e 48 del foglio 3 di Casola, si seguono poi i confini tra i mappali 48 del foglio 3 di Casola e 159, 162, 160, 156, 151 del foglio 40 di Riolo, poi sempre del foglio 40, i confini tra i mappali 145 e 146; 169 e 171; 113, 141 e 111; 109, 117 e 111. Dall'incrocio dei mappali 109, 117 e 49 del foglio 40, Riolo, si segue la strada vicinale Casola passando dal nucleo dei Crivellari, poi si segue la strada vicinale di Trinzano passando per il nucleo Pradella fino al confine tra il mappale 18 del foglio 41 e 83 del foglio 32, Riolo. Seguendo il confine tra i mappali 18 e 25 del foglio 41, Riolo, e 94 del foglio 32, Riolo, si raggiunge la prima briglia del Rio Basino. Da qui, passando tra i mappali 54, 75; 65, 62; 3, 64 del foglio 43, Riolo, si raggiunge la strada vicinale Mongardina che si segue passando per la località Mongardina e si arriva all'incrocio dei mappali 15, 14 e 17 foglio 43, Riolo, passando lungo i confini fra i mappali 15 e 17 prima, poi tra i mappali 16 e 17, 18, 19, 85 fino all'incrocio dei confini dei mappali 16, 20 e 85 foglio 43, poi si passa tra i confini dei mappali 16 e 20; 11 e 20 del foglio 43, Riolo e il confine sud del mappale 21 e il confine ovest dei mappali 132 e 93 fino al Rio Ferrato in prossimità della briglia n. 9 foglio 44, Riolo; si segue il Rio Ferrato dalla briglia n. 9 fino al punto in cui vi si immette il Rio dei Tre Rii che si segue passando per il mappale 25 foglio 13, Brisighella, poi tra i mappali 28, 29 e 30; 32 e 30 fino all'incrocio tra i confini dei mappali 30, 32 e 33 del foglio 13. Seguendo la strada comunale di Montemaggiore si raggiunge l'incrocio con la strada Tomba che si segue fino

ai confini dei mappali 81, 85 e 86 del foglio 26, Brisighella. Di qui il sentiero che costeggia i confini dei mappali 86 e 85, 41; 87 e 41; 88 e 47; 83 e 47 foglio 26 di Brisighella. Si segue la strada che passa per Ca' di Sasso e per Cassano costeggiando i mappali 22, 19, 23, 87, 85, 156, 84, 83, 81 del foglio 35, Brisighella; dal bivio si prosegue lungo la strada vicinale di Montemaggiore comprendendo monte Mauro (Maggiore) fino all'incrocio con la strada vicinale monte Poggio che si segue per il tratto che costeggia il mappale 63 foglio 25, Brisighella, fino al confine col mappale 54, stesso foglio. Si continua tra i mappali 54 e 55; 53 e 55; 53 e 57 quindi si prosegue lungo i confini sud-ovest dei mappali 45 e 39 sempre del foglio 25, Brisighella, fino al nucleo di Pedreto e proseguendo lungo i confini tra i mappali 49, 52; 49, 53; 49, 50; 49, 43; 41, 43; 39, 37; 39, 35; 34, 35 fino al punto d'incontro tra i mappali 31-35 e 8 del foglio 4 di Casola da dove si era partiti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che i comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Verbale della riunione del 14 *luglio* 1971

Alle ore 16 del 14 luglio 1971 presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Ravenna si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno è il seguente:

(*Omissis*).

2) RIOLO TERME, CASOLA VALSENIO, BRISIGHELLA, MONTE MAURO (ZONA DEL GESSO): conclusione vincolo paesistico;

(*Omissis*).

Si riprende il tema dei vincoli e si passa al secondo punto dell'ordine del giorno che interessa tre comuni: Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella.

(*Omissis*).

I confini del vincolo sono dati partendo dal collegamento dell'Oasi formistica di monte Mauro o monte Maggiore all'incrocio dei confini dei mappali 31, 35 e 8 del foglio 4 del comune di Casola Valsenio, seguendo la strada che passando per il Nucleo Torricella porta al Nucleo Sassetta fino al confine tra i mappali 2 del foglio 4 e il mappale 47 del foglio 3 di Casola Valsenio, passando lungo il confine tra i mappali 3 del foglio 4 e 48 del foglio 3 di Casola fino all'incrocio dei mappali 87 del foglio 42 di Riolo Terme, 159 del foglio 40 di Riolo e 48 del foglio 3 di Casola, si seguono poi i confini tra i mappali 48 del foglio 3 di Casola e 159, 162, 160, 156, 151 del foglio 40 di Riolo, poi sempre del foglio 40, i confini tra i mappali 145 e 146; 169 e 171; 113, 141 e 111, 109, 117 e 111. Dall'incrocio dei mappali 109, 117 e 49 del foglio 40 Riolo si segue la strada vicinale Casola passando dal Nucleo dei Crivellari, poi si segue la strada vicinale di Trinzano passando per il Nucleo Pradella fino al confine tra i mappali 18 del foglio 41 e 83 del foglio 32, Riolo. Seguendo il confine tra i mappali 18 e 25 del foglio 40 Riolo e 94 del foglio 32, Riolo, si raggiunge la prima briglia del Rio Basino. Da qui, passando tra i mappali 54, 75; 65, 62; 3, 64 del foglio 43 Riolo si raggiunge la strada vicinale Mongardina che si segue passando per la località Mongardina si arriva all'incrocio dei mappali 15, 14 e 17 foglio 43 Riolo, passando lungo i confini 15 e 17 poi tra i mappali 16 e 17, 18, 19, e 85 fino all'incrocio dei confini dei mappali 16, 20, e 85 foglio 43 poi si passa tra i confini dei mappali 16 e 20; 20 e 11; 94 e 21; 94 e 132; 94 e 93 fino al Rio Ferrato in prossimità della briglia n. 9 foglio 44 Riolo, il Rio Ferrato si segue dalla briglia n. 9 fino al punto in cui vi si immette il Rio Tre Rii che si segue passando per il mappale 25 foglio 13, Brisighella poi tra i mappali 28, 29 e 30; 32 e 30 fino all'incrocio tra i confini dei mappali 30, 32 e 33 del foglio 13 seguendo la strada comunale di Montemaggiore si raggiunge l'incrocio con la strada Tomba che si segue fino ai confini dei mappali 81, 85 e 86 del foglio 26 Brighella. Di qui il sentiero che costeggia i confini dei mappali 86, 85 e 41; 87 e 41; 88 e 47; 83 e 47 foglio 26 di Brisighella. Si segue la strada che passa per Ca' Sasso e per Cassano costeggiando i mappali 22, 19, 23, 87, 156, 84, 83, 81 del foglio 35 Brisighella dal bivio si prosegue lungo la strada vicinale di Montemaggiore comprendendo monte Mauro (Maggiore) fino all'incrocio con la strada vicinale monte Poggio che si segue per il tratto che costeggia il mappale 63 foglio 25 Brisighella fino al confine col mappale 54 stesso foglio. Si continua tra i mappali 54 e 55; 53 e 57; 50 e 45; 47 e 45; 65 e 39; 37 e 39 del foglio 25 Brisighella fino al nucleo di Pedreto e proseguendo lungo i confini tra i mappali 49, 52; 49, 53; 49, 50; 49, 43; 41, 43; 39, 37; 39, 35; 34, 35 fino al punto d'incontro tra i confini dei mappali 31, 35 e 8 del foglio 4 Casola da dove si era partiti.

(*Omissis*).

(7031)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1974.

Approvazione del regolamento delle condizioni e tabella dei coefficienti per il calcolo della integrazione del trattamento previdenziale erogato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 36 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, che prevede la facoltà delle iscritte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.) di versare contributi volontari per integrare la misura dei trattamenti pensionistici, nonchè le procedure per l'approvazione del relativo regolamento;

Vista la proposta del comitato direttivo dell'E.N.P.A.O. in data 29 marzo 1972;

Vista la deliberazione adottata in data 20 maggio 1972 dal consiglio nazionale dell'E.N.P.A.O.;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato regolamento con annessa tabella dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni dei trattamenti pensionistici erogati dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

REGOLAMENTO DELLE CONDIZIONI E TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE EROGATO DALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (E.N.P.A.O.).

Art. 1.

Le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.) possono versare contributi volontari per integrare la misura del trattamento previdenziale previsto dalla legge 16 agosto 1962, n. 1417, e successive modificazioni.

Art. 2.

I versamenti volontari sono utili per l'integrazione della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità.

Art. 3.

La domanda per i versamenti volontari deve essere presentata dall'iscritta all'E.N.P.A.O., tramite il collegio provinciale di appartenenza, a mezzo degli appositi moduli predisposti dall'Ente.

La domanda deve pervenire, all'Ente entro il 15 gennaio dell'anno per il quale l'iscritta intende effettuare il versamento dei contributi. Il comitato esecutivo, accertato il diritto della richiedente ad effettuare la contribuzione volontaria, ne autorizza il versamento annuo in unica soluzione, a mezzo conto corrente postale intestato all'E.N.P.A.O., contributi volontari.

Art. 4.

Il versamento del contributo volontario annuo deve essere effettuato dall'iscritta entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con la quale l'Ente autorizza il versamento del contributo e ne specifica l'ammontare sulla base di quanto indicato dall'iscritta nella domanda. Il mancato versamento del contributo nei termini sopra indicati determina la decadenza, per l'anno in corso, dal diritto.

Art. 5.

Per gli anni successivi a quello del primo versamento volontario, l'iscritta è automaticamente autorizzata a versare il contributo volontario per lo stesso importo annuo indicato dall'E.N.P.A.O. nella comunicazione di autorizzazione. Il contributo annuo deve essere versato in unica soluzione entro il 30 marzo dell'anno cui il medesimo si riferisce.

Il tardivo versamento rispetto al termine sopra indicato, determina la decadenza dal diritto della iscritta al versamento del contributo volontario per l'anno in corso. In questo caso il versamento verrà considerato nullo e la somma introitata dall'Ente verrà restituita all'iscritta senza alcuna maggiorazione o sottrazione.

Art. 6.

Qualora l'iscritta, già autorizzata ad effettuare versamenti di contributi volontari, intenda, per gli anni successivi, versare una quota superiore o inferiore rispetto a quella precedentemente stabilita, dovrà darne preventiva comunicazione all'Ente a mezzo di lettera raccomandata, avendo cura di specificare l'importo del nuovo contributo volontario annuo che intende versare per il futuro in base alle quote indicate nel successivo art. 14 del presente regolamento.

Art. 7.

Per ottenere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, l'ostetrica deve risultare al corrente con il versamento dei contributi E.N.P.A.O. e quindi tra le iscritte nei ruoli esattoriali, emessi dal collegio di appartenenza in base alle norme vigenti in materia.

Nel caso in cui l'ostetrica effettui versamenti di contributi volontari e non risulti inscritta nei ruoli esattoriali E.N.P.A.O. per l'anno cui si riferiscono detti contributi volontari, il versamento si riterrà nullo e pertanto l'Ente provvederà alla restituzione della somma senza alcuna maggiorazione o sottrazione.

Art. 8.

Qualora, per qualsiasi causa, dovesse verificarsi una interruzione nel versamento dei contributi volontari, l'iscritta che intenda riprendere tali versamenti deve presentare nuova domanda all'Ente attenendosi a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento; nel qual caso valgono le norme procedurali indicate dal precedente art. 4.

Art. 9.

Non possono essere autorizzate ad effettuare versamenti volontari le ostetriche che già godano della pensione di vecchiaia o di invalidità a carico dell'E.N.P.A.O.

Art. 10.

L'integrazione della pensione E.N.P.A.O. non è reversibile. I contributi volontari versati restano, in ogni caso, acquisiti all'Ente.

Art. 11.

La domanda per ottenere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, dovrà essere corredata con un certificato del medico provinciale attestante l'idoneità alla professione di ostetrica.

Le ostetriche già pensionate E.N.P.A.O. per invalidità, e nei cui confronti fosse intervenuto provvedimento definitivo di revoca della pensione di invalidità, possono essere autorizzate ai versamenti volontari purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla data della revoca della pensione di invalidità e semprechè dimostrino, attraverso la dichiarazione del medico provinciale, l'idoneità alla professione di ostetrica al momento della domanda per il versamento dei contributi volontari.

Art. 12.

Alle pensionate E.N.P.A.O. per invalidità, non potrà essere corrisposta la pensione integrativa in relazione ai contributi volontari versati, qualora l'invalidità sia stata riconosciuta prima che sia trascorso un quinquennio dalla data del primo versamento volontario. In questo caso i contributi volontari restano validi per integrare la misura della pensione al raggiungimento dell'età prevista dalla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 13.

Le ostetriche che si iscrivono o reiscrivono all'albo durante l'anno, diventando automaticamente soggette all'obbligo dell'iscrizione all'E.N.P.A.O., ai sensi dell'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, presentare domanda all'Ente per il versamento dei contributi volontari entro novanta giorni dalla data di decorrenza dell'iscrizione o reiscrizione all'albo.

Art. 14.

L'importo annuo del contributo volontario è fissato in lire trentamila, lire quarantamila, lire cinquantamila e lire centomila. L'iscritta, all'atto della domanda per i versamenti contributivi volontari, dovrà specificare quale dei quattro importi sopra elencati desidera versare annualmente.

Art. 15.

Per il calcolo della pensione integrativa si fa riferimento alla tabella allegata al presente regolamento tenuto conto dell'età dell'iscritta all'epoca dei versamenti, dell'importo delle quote versate e degli anni di contributi volontari effettuati.

In caso di riconoscimento della pensione E.N.P.A.O. per invalidità, l'importo della pensione integrativa conseguente ai versamenti volontari, sarà calcolato sulla base di quanto indicato al precedente comma ed ai valori indicati nell'allegata tabella in relazione all'età alla quale l'iscritta avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 16.

La pensione integrativa verrà corrisposta alle aventi diritto unitamente alla pensione di vecchiaia o di invalidità e cioè bimestralmente con rate posticipate, oltre ad una semirata da erogarsi in occasione delle festività natalizie, a mezzo assegno di conto corrente postale inviato al recapito dell'iscritta e ad essa intestato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

TABELLA DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE INTEGRATIVA, COMPRENSIVA DELLA 13ª MENSILITA', PER OGNI 1.000 LIRE DI CONTRIBUTO VOLONTARIO VERSATO ALLE SINGOLE ETA'.

Età all'epoca del versamento	Età al pensionamento per vecchiaia					
	60	61	62	63	64	65
22	540,54	581,73	626,17	—	—	—
23	515,20	554,63	597,01	643,09	—	—
24	491,16	528,82	569,48	613,12	660,50	—
25	468,38	504,29	542,89	584,80	630,12	678,89
26	446,63	480,77	517,87	558,04	601,32	647,67
27	425,89	458,72	494,07	532,48	574,05	618,43
28	406,17	437,45	471,48	508,13	547,95	590,32
29	387,45	417,36	449,84	484,97	523,01	564,02
30	369,69	398,25	429,37	462,96	499,50	538,50
31	352,61	380,08	409,84	442,09	476,87	514,40
32	336,47	362,58	391,08	422,12	455,37	491,40
33	321,03	346,02	373,41	402,90	434,97	469,48
34	306,18	330,25	356,38	384,76	415,45	448,63
35	292,14	315,06	340,14	367,24	396,83	428,63
36	278,63	300,66	324,57	350,63	378,93	409,33
37	265,82	286,86	309,79	334,78	361,93	391,24
38	253,55	273,75	295,68	319,69	345,66	373,69
39	241,90	261,23	282,25	305,25	330,14	357,14
40	230,73	249,25	269,47	291,46	315,36	341,30
41	220,07	237,81	257,14	278,24	301,20	326,16
42	209,91	226,86	245,40	265,67	287,69	311,62
43	200,16	216,40	234,19	253,55	274,73	297,71
44	190,80	206,36	223,41	242,01	262,26	284,33
45	181,88	196,77	213,08	230,89	250,38	271,59
46	173,31	187,58	203,21	220,26	238,95	259,34
47	165,10	178,73	193,69	210,08	228,00	247,52
48	157,23	170,27	184,60	200,28	217,44	236,18
49	149,68	162,15	175,84	190,88	207,34	225,33
50	142,41	154,32	167,42	181,82	197,59	214,82
51	135,43	146,80	159,34	173,10	188,18	204,75
52	128,72	139,59	151,56	164,72	179,18	195,01
53	122,26	132,64	144,07	156,67	170,50	185,67
54	116,06	125,96	136,89	148,92	162,15	176,68
55	110,11	119,55	129,97	141,46	154,13	168,04
56	104,37	113,37	123,32	134,30	146,39	159,72
57	98,82	107,40	116,89	127,37	138,93	151,70
58	93,48	101,65	110,68	120,69	131,73	143,95
59	88,31	96,08	104,69	114,22	124,78	136,46
60	83,29	90,68	98,87	107,97	118,05	129,23
61	—	85,42	93,21	101,87	111,50	122,17
62	—	—	87,69	95,92	105,09	115,29
63	—	—	—	90,08	98,80	108,53
64	—	—	—	—	92,64	101,91
65	—	—	—	—	—	95,40

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(7442)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 3 luglio 1973, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva C.E.E. del 23 novembre 1970, sull'impiego degli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1973, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea del 23 novembre 1970/70/524/CEE, e successive modificazioni, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, che stabilisce, fra l'altro, un termine di dodici mesi per consentire agli allevatori l'adeguamento alla produzione di integratori per mangimi, di mangimi semplici integrati, di mangimi composti integrati e di nuclei alle norme in esso stabilite e per lo smaltimento delle giacenze di detti prodotti non rispondenti alle norme stesse;

Ravvisata la necessità di concedere un ulteriore periodo di tempo agli allevatori, date le difficoltà incontrate dagli stessi per adeguare le proprie attrezzature alle norme stabilite e per svolgere gli adempimenti richiesti per conseguire il riconoscimento di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 5 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

Per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è concesso agli allevatori di continuare ad usare gli integratori per mangimi riservati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti a norma dell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, purchè entro tre mesi dalla suddetta pubblicazione presentino istanza ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 5 della legge 8 marzo 1968, n. 399.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

Il 25 luglio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1974, ha avuto luogo a Washington il deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

L'accordo, ai sensi dell'art. VI, è entrato in vigore per l'Italia il 24 agosto 1974.

(7483)

Deposito dello strumento di ratifica dell'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

Il 25 luglio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 11 marzo 1974, n. 149, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974, ha avuto luogo a Washington il deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

L'accordo, ai sensi dell'art. VIII, *A*, è entrato in vigore per l'Italia il 24 agosto 1974.

(7484)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1974, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3667/M)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mututo di L. 34.868.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3661/M)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1974, il comune di Santa Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3662/M)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1974, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3663/M)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1974, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3664/M)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1974, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3665/M)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1974, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3666/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sissa

Con decreto 6 aprile 1974, n. 200, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Sissa, frazione Coltaro (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 84 (Ha. 0.25.10) e 90 (Ha. 3.58.00) della superficie complessiva di Ha. 3.83.10 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 giugno 1972 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7485)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mantova

Con decreto 15 marzo 1974, n. 363, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in via S. Giorgio in comune di Mantova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 mappale 418 della superficie di mq 60 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 dicembre 1972, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7486)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 7 febbraio 1972 al 21 febbraio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 264/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 21	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % . .	0130 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (7)		1,44
	- le altre destinazioni		2,52
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (7)		1,44
	- le altre destinazioni		2,52
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %	0150 00	—
	2. superiore a 4 %	0160 00	—
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	0200 00	—
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	14,40
	(2) non nominati	0300 17	—
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	0300 20	—
	III. superiore a 45 %	0400 00	—
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 22	11,52
	(22) altri	0720 27	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 32	17,28
	(22) altri	0720 37	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 42	25,00
	(22) altri	0720 47	—
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %:		
	(aa) condizionati per la vendita al minuto	0820 11	26,88
	(bb) altri	0820 21	—
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0920 12	28,80
	(22) altri	0920 17	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %:		
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto. . . .	0920 22	40,32
	(22) altri	0920 27	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	1120 40	—
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1220 00	—
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . .	1320 20	—
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1410 10	2,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % .	1410 20	7,30
	2. altri	1510 00	8,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	2,20
	(22) non nominati	1610 17	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	7,30
	(22) non nominati	1610 27	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	8,60
	(22) non nominati	1610 34	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.02 (*segue*)	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1610 38	—
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	14,40
	(22) non nominati	1610 48	—
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1610 52	—
	2. superiore a 45 %	1710 00	—
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 22	0,1152(1) per kg
	(bbb) altri	2320 27	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 32	0,1728(1) per kg
	(bbb) altri	2320 37	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 42	0,2500(1) per kg
	(bbb) altri	2320 47	— (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 12	0,2688(1) per kg
	(bbb) altri	2420 17	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 22	0,4032(1) per kg
	(bbb) altri	2420 27	— (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	— (1) per kg
	ex II Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	1,86 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	7,30 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 23	1,86 (2)
	(22) non nominati	2910 28	— (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 34	7,30 (2)
	(22) non nominati	2910 39	— (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 %	2910 42	— (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	— (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg .	3110 10	50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	50,00
	(III) altri	3110 30	40,00
	B. altri	3210 00	—
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		38,00
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		15,00
	— le altre destinazioni		38,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		—
	— le altre destinazioni		10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		—
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		—
	— le altre destinazioni		17,71
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		—
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		—
	— le altre destinazioni		17,71
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		14,00
	— le altre destinazioni		26,05
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		—
	— le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		—
	— le altre destinazioni		17,71
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		14,00
	— le altre destinazioni		26,05
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		14,00
	— le altre destinazioni		26,05
	(22) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		14,00
	— le altre destinazioni		30,92
	b) superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		14,00
	— le altre destinazioni		30,92
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	55,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	40,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.04 (*segue*)	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4310 10	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7) . .		31,00
	— le altre destinazioni .		33,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi . . .	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		31,00
	— le altre destinazioni . . .		33,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		29,00
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	5,20
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni . .		11,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano . . .	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni . . .		32,50
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda .	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		29,00
	— la zona F (7) . .		27,56
	— la Svizzera .		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		29,00
	— la zona F (7) . . .		25,56
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		29,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (7)		29,00
	— la zona F (7)		27,56
	— la Svizzera . . .		11,00
	— le altre destinazioni		32,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.04 (*segue*)	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	28,80
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	—

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*) del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 7 febbraio 1972 al 21 febbraio 1972 è di L. 17,55 (regolamento C.E.E. n. 215/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 7 febbraio 1972 al 21 febbraio 1972 è di L. 17,55 (regolamento C.E.E. n. 215/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento C.E.E. n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento C.E.E. n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento C.E.E. n. 1579/70).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere;
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.
(Regolamento (CEE). n. 1353/69).

(4830)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Burano

Con decreto interministeriale 28 agosto 1974, n. 138, del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili distinti nel catasto terreni del comune di Burano (Venezia) sezione Venezia, mappali A-13-26-27-36-37-38-40-43 del foglio 56 ed i mappali 16-36-37 del foglio 58 per una superfice complessiva di mq 189.860.

(7371)

Avviso di rettifica

Con decreto interministeriale 10 luglio 1974, n. 627, i dati catastali di una superficie di terreno di mq 79 dell'immobile denominato «ex sbarramento anticarro Bolzano sud» in comune di Dodiciville (Bolzano) indicati nel decreto di sclassifica n. 590, in data 5 giugno 1974, con la particella foglio n. *1482/4* della p.t. 321/II, sono corretti in particella foglio n. *1582/4* della medesima p.t.

(7415)

MINISTERO DEL TESORO

Ventiduesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria, redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle serie 10ª, 13ª, 19ª, 22ª, 23ª, 24ª, 28ª, 29ª, 33ª, 40ª, 46ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, Sila *D*, Sila *F* e Sila *H* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del prestito per la riforma fondiaria, redimibile 5 %.

Successivamente il giorno 21, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ventiduesima estrazione di cinque serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

(7482)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 16 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,75	662,75	663 —	662,75	662 —	662,75	662,70	662,75	662,75	662,70
Dollaro canadese	671,70	671,70	671 —	671,70	671 —	671,70	671,50	671,70	671,70	671,65
Franco svizzero	220,50	220,50	220,25	220,50	220 —	220,50	220,30	220,50	220,50	220,50
Corona danese	106,12	106,12	106,05	106,12	107 —	106,10	106,10	106,12	106,12	106,10
Corona norvegese	119,25	119,25	119,38	119,25	118,70	119,20	119,20	119,25	119,25	119,25
Corona svedese	147,99	147,99	148,05	147,99	147,50	147,95	147,95	147,99	147,99	147,95
Fiorino olandese	244,23	244,23	244,30	244,23	243,80	244,20	244,22	244,23	244,23	244,20
Franco belga	16,798	16,798	16,78	16,798	16,80	16,78	16,80	16,798	16,79	16,79
Franco francese	137,70	137,70	137,68	137,70	137,75	137,70	137,55	137,70	137,70	137,70
Lira sterlina	1533,65	1533,65	1533 —	1533,65	1530 —	1533,60	1533,40	1533,65	1533,65	1533,65
Marco germanico	248,75	248,75	248,51	248,75	248,50	248,75	248,70	248,75	248,75	248,75
Scellino austriaco	35,128	35,128	35,0975	35,128	35,10	35,10	35,12	35,128	35,12	35,11
Escudo portoghese	25,60	25,60	25,60	25,60	25,45	25,60	25,62	25,60	25,60	25,60
Peseta spagnola	11,485	11,485	11,495	11,485	11,48	11,45	11,4950	11,485	11,48	11,48
Yen giapponese	2,2155	2,2155	2,225	2,2155	2,18	2,21	2,2175	2,2155	2,21	2,20

Media dei titoli del 16 settembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,650
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
» 5 % (Ricostruzione)	85,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,050
» 5 % (Città di Trieste)	84,450
» 5 % (Beni esteri)	84,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	87,250
» 6 % » » 1970-85	88,875
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	88,075

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	662,725
Dollaro canadese	671,60
Franco svizzero	220,40
Corona danese	106,11
Corona norvegese	119,225
Corona svedese	147,97
Fiorino olandese	244,225
Franco belga	16,799
Franco francese	137,625
Lira sterlina	1533,525
Marco germanico	248,725
Scellino austriaco	35,124
Escudo portoghese	25,61
Peseta spagnola	11,49
Yen giapponese	2,216

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 17 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,10	661,10	661,40	661,10	662 —	661,10	661 —	661,10	661,10	661,10
Dollaro canadese	669,10	669,10	669,75	669,10	671 —	669,15	669 —	669,10	669,10	669 —
Franco svizzero	220,98	220,98	220,55	220,98	220 —	220,95	220,60	220,98	220,98	220,98
Corona danese	106,61	106,61	106,50	106,61	107 —	106,60	106,70	106,61	106,61	106,60
Corona norvegese	119,30	119,30	119,42	119,30	118,70	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30
Corona svedese	148,125	148,125	148,05	148,125	147.50	148.10	148.12	148.125	148.12	148.10
Fiorino olandese	244,78	244,78	244,82	244,78	243,80	244,75	244,54	244,78	244,78	244,75
Franco belga	16,798	16,798	16,80	16,798	16,80	16,78	16,8025	16,798	16,79	16,79
Franco francese	137,82	137,82	137,90	137,82	137,75	137,80	137,73	137,82	137,82	137,80
Lira sterlina	1531,75	1531,75	1533,75	1531,75	1530 —	1531,70	1531,55	1531,75	1531,75	1531,75
Marco germanico	249,45	249,45	249,40	249,45	248,50	249,40	249,15	249,45	249,45	249,45
Scellino austriaco	35,15	35,15	35,12	35,15	35,10	35,15	35,13	35,15	35,15	35,15
Escudo portoghese	25,65	25,65	25,60	25,65	25,45	25,65	25,63	25,65	25,65	25,65
Peseta spagnola	11,468	11,468	11,485	11,468	11,48	11,45	11,46	11,468	11,46	11,46
Yen giapponese	2,232	2,232	2,225	2,232	2,18	2,23	2,2350	2,232	2,23	2,23

Media dei titoli del 17 settembre 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	90,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
» 5 % (Ricostruzione)	85,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,175
» 5 % (Città di Trieste)	84,425
» 5 % (Beni esteri)	84,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	87,225
» 6 % » » 1970-85	88,875
» 6 % » » 1971-86	88,750
» 6 % » » 1972-87	88,075

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,05
Dollaro canadese	669,05
Franco svizzero	220,79
Corona danese	106,655
Corona norvegese	119,30
Corona svedese	148,122
Fiorino olandese	244,66
Franco belga	16,80
Franco francese	137,775
Lira sterlina	1531,65
Marco germanico	249,30
Scellino austriaco	35,14
Escudo portoghese	25,64
Peseta spagnola	11,464
Yen giapponese	2,233

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Firenze 16 ottobre 1973, n. 2959, l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze e stato autorizzato ad accettare un legato, consistente nella rivista di diritto agrario fondata nel 1922 e nella biblioteca agraria, disposto dal defunto prof. Giangastone Bolla.

(7544)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Firenze 20 marzo 1974, n. 860, il prof. Giuseppe Parenti, nella sua qualità di rettore o, in sua assenza, il pro-rettore, prof. Lorenzo Federico Signorini, della Università di Firenze, sono stati autorizzati all'acquisto, per il prezzo di L. 470.000.000, del complesso immobiliare « Villa Ruspoli » di proprietà del sig. Ruspoli v Caro Don Carlos duca de Sueca, per le esigenze della facoltà di giurisprudenza di detta Università.

(7547)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Messina ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto 4 marzo 1974, n. 900.8.II-48/5, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Messina è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso la propria Casa della madre e del bambino di Messina.

(7488)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « E. Muscatello » di Augusta ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto 7 settembre 1974, n. 900.6/III.76/4, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « E. Muscatello » di Augusta (Siracusa) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7489)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;
Considerato che all'8 marzo 1973 sono disponibili, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, cinquantuno posti;
Ritenuta la necessità, risultante dalle esigenze dell'amministrazione, di indire un concorso per sei posti di perito tecnico industriale della Marina nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici (servizio delle armi e armamenti navali);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Diario e sede delle prove scritte Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 dicembre 1974, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;
4) buona condotta morale e civile;
5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;
7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
8) non essere stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, secondo la schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nelle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;
2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;
3) la propria attuale residenza nonche la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;
4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;
5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);
6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) le eventuali condanne penali riportate;
9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);
10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);
11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della

data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma. In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di punti 0,30 per ogni lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti o preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (e comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile o del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto di esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali e sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non sanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il candidato decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000, corrispondente al parametro 160)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 103

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici, indetto con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1973.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 32 (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . rilasciato da (6) . . . . . . nell'anno . . . e che tale titolo di studio è del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . . . .;

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica

di . . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo);

ovvero, in caso diverso:

di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal . . . . al . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta . . . . . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria (9) . . . . . .;

di prescegliere per il colloquio facoltativo, la lingua o le lingue: . . (10);

di risiedere in (11) . .

. . . lì .

Firma (12)

. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, alla agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva, è attualmente in servizio militare presso . . . . ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . ., non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, etc.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(10) Inglese francese, tedesco. A questa dichiarazione sono *tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio* facoltativo.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno. L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55, per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Matematica (nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali).

2ª *Prova*:

Calcolo di un circuito elettrico elementare ed esecuzione grafica a mano di uno schema elettrico.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio*:

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni sempici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Elettrotecnica: concetti e leggi fondamentali relative alla elettrostatica, ai fenomeni magnetici ed elettromagnetici, induzione elettromagnetica. Correnti alternate, generalità sulle grandezze periodiche ed alternative.

F.e.m. indotta in un circuito rotante in un campo magnetico. F.e.m. e correnti alternate sinusoidali, loro valore massimo e loro valore efficace. Frequenza. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza e fattore di potenza. Sistemi trifasi e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase. Campo rotante. Trasformatore, autotrasformatori. Trasformatori di misura. Generatrici di corrente continua, loro struttura e funzionamento, avvolgimenti, collettore e commutazione, eccitazione, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Generatrici di corrente alternata, loro struttura, funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Potenza e rendimento.

Motori a corrente continua, coppia motrice, velocità, principi di funzionamento. Motori a corrente alternata e loro avviamento, cenni sui motori, sincroni, asincroni ed a collettore. Scorrimento, rendimento, avviamento dei motori asincroni. Convertitori e raddrizzatori. Strumenti di misura di tipo industriale, accumulatori elettrici loro formazione, trattamento carica e scarica. Distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, cenni sulle cabine di trasformazione ed apparecchiature relative.

Impianti per forza motrice e per luce. Riscaldamento elettrico. Dispositivi e norme antinfortunistiche e soccorsi di urgenza.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

B) *Facoltativo*:

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra

l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato e iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro;

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreche detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della

legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):*

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:*

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina:*

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: Tanassi

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(7426)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742450)